



# CITTÀ DI ROSARNO

Città Metropolitana di Reggio Calabria



**“REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A  
NORMA DELL’ARTICOLO 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
30 MARZO 2001, N. 165 E DELL’ART. 110, COMMA 6, DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 276 E S.M.I.”<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n° 7 del 13/01/2009, esecutiva,  
Rettificato con delibera della Commissione Straordinaria n° 121 del 15/04/2009.  
Rettificato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 52 del 29/11/2022

## Indice

Indice	2
Art. 1	3
(Finalità ed ambito di applicazione)	3
Art. 2	3
(Programmazione annuale)	3
Art. 3	3
(Individuazione del fabbisogno)	3
Art. 4	4
(limite massimo di spesa)	4
Art. 5	4
(Individuazione delle professionalità)	4
Art. 6	4
(Procedura comparativa)	4
Art. 6bis	<b>5</b>
Composizione Commissione esaminatrice	5
Art. 7	5
(Esclusioni)	5
Art. 8	5
(Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti)	5
Art. 9	6
(Durata del contratto e determinazione del compenso)	6
Art. 10	6
(Parere dell'Organo di Revisione)	6
Art. 11	6
(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)	6
Art. 12	6
(Pubblicità ed efficacia)	6
Art. 13	7
(Rinvio a leggi di settore e norme finali)	7

**Art. 1**  
**(Finalità ed ambito di applicazione)**

1. Il presente regolamento disciplina criteri, limiti e modalità per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 110, comma 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000 in relazione ai commi 55, 56 e 57 dell'articolo 3 della legge n. 244 del 2007, dal comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, modificato dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da ultimo dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.
3. Gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
  - b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
  - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
  - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;
  - e) "devono essere disciplinate e rese pubbliche procedure comparative per il conferimento degli incarichi;
  - f) gli incarichi sono soggetti all'obbligo della pubblicità e dell'adeguata motivazione;
  - g) è previsto il controllo sull'affidamento degli incarichi in capo agli organi interni e alla Corte dei Conti".<sup>2</sup>
4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

**Art. 2**  
**(Programmazione annuale)**

1. L'Ente può stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. Il Consiglio Comunale approva, ogni anno, il programma degli incarichi di cui al precedente art. 1, affidabili nel corso dell'esercizio di riferimento e nei due esercizi successivi. La deliberazione consiliare di approvazione del programma indicato nel presente comma, e la spesa corrispondente alla programmazione ed all'affidamento degli incarichi, deve trovare riscontro nel bilancio preventivo annuale, nella relazione revisionale e programmatica e nel bilancio pluriennale.

**Art. 3**  
**(Individuazione del fabbisogno)**

1. Il Settore competente, individuato in relazione alla materia dell'incarico da affidare, verifica la sua congruenza con il fabbisogno dell'amministrazione individuato nei documenti di programmazione, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività amministrativa adottati, nonché la temporaneità della necessità.
2. Il medesimo ufficio verifica l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'amministrazione, attraverso interpellanti interni, anche nei settori diversi da quello che deve procedere all'affidamento dell'incarico, tenendo conto delle mansioni esigibili dai dipendenti in servizio e decide il ricorso alla collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1, del presente regolamento.
3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Settore competente verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato. Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la

---

<sup>2</sup> Commi aggiunti con delibera della Commissione Straordinaria n° 121 del 15/04/2009.

prestazione richiesta, ovvero a quanto stabilito dai CCNL del comparto per le categorie e profili professionali assimilabili alla prestazione da richiedere al collaboratore.

4. Il Settore competente verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

#### **Art. 4**

##### **(Limite massimo di spesa)**

1. Ferma la necessità di programmazione annuale degli incarichi ai sensi dei precedenti articoli, la spesa massima annuale per tutti gli incarichi affidabili dall'Ente non dovrà essere superiore al 2% della spesa prevista per il personale nell'anno di riferimento in cui gli incarichi vengono affidati.

#### **Art. 5**

##### **(Individuazione delle professionalità)**

1. L'Ufficio competente predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
  - a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa dell'ente;
  - b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
  - c) durata dell'incarico;
  - d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
  - e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
  - f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
2. Nel medesimo avviso, che dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni, è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
  - a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
  - b) godere dei diritti civili e politici;
  - c) non aver riportato condanne penali che importano l'interdizione dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o che incidono sulla moralità professionale. Non possono essere, comunque, destinatari di incarichi i soggetti nei quali sia stata pronunciata condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
  - d) non essere sottoposti a processi penali;
  - e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta, e di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, dal presente regolamento e dall'avviso di cui al comma 1 precedente, in relazione alla particolare e specifica professionalità richiesta.

#### **Art. 6**

##### **(Procedura comparativa)**

1. L'Ufficio competente procede alla valutazione dei curricula presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite se stabilito nell'avviso di selezione, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
  - d) eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
  - e) ulteriori elementi legati alla specificità dell'Amministrazione e riportati nel bando o avviso di selezione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.
4. "L'Ufficio competente, sulla scorta della programmazione effettuata dal Consiglio, potrà eventualmente predisporre annualmente, sulla base di appositi avvisi, una graduatoria di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne. Per la redazione delle graduatorie saranno comunque osservate le disposizioni previste dal presente regolamento in tema di pubblicità e svolgimento di procedure selettive e comparative"<sup>3</sup>.

---

3 Comma così rettificato con delibera della Commissione Straordinaria n° I2I del 15/04/2009.

#### **Art. 6bis <sup>4</sup>**

##### **Composizione Commissione esaminatrice**

1. La Commissione esaminatrice delle procedure selettive è costituita da un Presidente e da due componenti, scelti tra funzionari delle amministrazioni pubbliche di comprovata professionalità, in possesso di titolo di studio almeno equivalente a quello richiesto dal bando/avviso di selezione.
2. I componenti delle Commissioni di esaminatrice vengono nominati con determinazione del Segretario generale.
3. Nel caso di incompatibilità del Segretario generale la nomina è disposta dal Vicesegretario comunale.
4. Non possono in ogni caso essere nominati membri della Commissione esaminatrice coloro che siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali.
5. Non possono far parte della Commissione giudicatrice, né esserne segretario, persone legate fra loro o con alcuno dei candidati da vincoli di parentela o affinità entro il 4° grado, risultanti dalle tabelle allegate al presente Regolamento, o che si trovino nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile.
6. L'assenza delle cause di incompatibilità dovrà essere fatta constare a verbale dal Presidente, da tutti i membri della Commissione, nella prima seduta di insediamento, subito dopo la lettura dell'elenco dei candidati ammessi.
7. Nella composizione della Commissione deve essere rispettata la normativa in materia di pari opportunità fra uomini e donne.
8. Nella Commissione le funzioni di segretario possono essere svolte da un dipendente di ruolo dell'Ente, nominato con la determinazione di cui al secondo comma ovvero da uno dei componenti esperti.
9. Qualora nel corso dei lavori della Commissione un componente cessa dalla stessa per dimissioni o sopravvenuta incompatibilità, si procederà a sostituirlo con determinazione del Responsabile che ha nominato la Commissione.
10. Le operazioni già espletate dalla Commissione restano sempre valide e definitive ed il nuovo membro nominato nei casi predetti partecipa a quelle ancora necessarie per il completamento del procedimento. Al momento dell'assunzione dell'incarico egli ha l'obbligo di prendere conoscenza dei verbali delle sedute già tenute e di tutti gli atti della procedura selettiva. Dell'avvenuto adempimento di tale obbligo viene fatta menzione nel verbale.
11. Decadono dall'incarico e debbono essere sostituiti i componenti nei cui confronti sopravvengono procedimenti penali che determinano limitazioni alla loro libertà personale condanne od altre cause che comportano la decadenza dalle cariche elettive o dagli uffici per i quali gli stessi avevano titolo a far parte della Commissione.

#### **Art. 7**

##### **(Esclusioni)**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi che si riferiscono alla costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta e degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo loro attribuiti dalla legge, costituiti, ai sensi dell'art. 90 del T.U. n. 267/00 e s.m.i., con personale dipendente dell'ente ovvero con personale esterno assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
3. È esclusa, altresì, l'applicazione diretta delle norme previste nel presente regolamento per l'affidamento di incarichi configurabili come appalti di servizi, quali ad esempio la progettazione e le attività ad esse connesse, relative a lavori pubblici di cui agli artt. 90 e 91 del D.Lgs 163/2006, la rappresentanza processuale dell'Ente in giudizio. Per l'affidamento di tali incarichi, ferma restando la specifica disciplina di settore, legislativa e regolamentare, eventualmente prevista, valgono comunque i principi generali stabiliti dal codice dei contratti, di trasparenza, efficacia, non discriminazione e comparazione.

#### **Art. 8**

##### **(Formazione della graduatoria e adempimenti conseguenti)**

1. Al termine della procedura comparativa dovrà essere approvata e resa pubblica dal Responsabile del Settore competente la relativa graduatoria, da cui saranno attinti destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato.
2. Il candidato sarà invitato alla stipula del contratto di prestazione lavorativa.
3. Il contratto dovrà necessariamente contenere:
  - a) tipologia della prestazione (lavoro autonomo o coordinato e continuativo);
  - b) oggetto;
  - c) modalità di esecuzione;
  - d) responsabilità;
  - e) durata e luogo della prestazione;

---

<sup>4</sup> Articolo inserito con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio n. 52 del 29/11/2022

- f) compenso;
- g) recesso;
- h) risoluzione del rapporto di lavoro;
- i) risoluzione delle controversie;
- j) clausola di esclusività/non esclusività;
- l) le condizioni, le modalità di dettaglio, la tempistica delle prestazioni da rendere;
- m) le altre clausole ritenute necessarie per il raggiungimento del risultato atteso dall'Ente;
- n) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali;
- o) la responsabilità del prestatore d'opera in relazione ai risultati da realizzare.

#### **Art. 9**

##### **(Durata del contratto e determinazione del compenso)**

1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
2. L'Ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Art. 10**

##### **(Parere dell'Organo di Revisione)**

1. Prima dell'affidamento di ogni incarico di cui al presente Regolamento è necessario acquisire la valutazione ed il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sulla compatibilità dei costi.

#### **Art. 11**

##### **(Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)**

1. Il Responsabile del Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Responsabile del Settore può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Responsabile del Settore competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Art. 12**

##### **(Pubblicità ed efficacia)**

1. Dell'avviso di cui all'articolo 4 si dà adeguata pubblicità tramite il sito dell'amministrazione e attraverso altra modalità di comunicazione stabilita dal Responsabile del Settore competente.
2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007, di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito internet istituzionale dell'amministrazione.
4. I dati di cui al comma precedente devono essere altresì pubblicati all'albo pretorio dell'Ente ed inseriti in una banca dati accessibile al pubblico.
5. Resta fermo l'obbligo di inviare, semestralmente, copia degli elenchi al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante l'anagrafe delle prestazioni come previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n° 165/2001 e s.m.i..

6. Gli atti di conferimento di incarichi per i quali è previsto un compenso annuo superiore a euro 5.000,00 devono, inoltre, essere trasmessi alla Corte dei Conti – Sezione Regionale competente per l'esercizio del controllo successivo alla gestione.
7. Copia di tutti gli atti relativi all'affidamento dell'incarico devono essere trasmessi al Servizio del Personale, anche al fine della formazione della banca dati di cui al comma 4.

### **Art. 13**

#### **(Rinvio a leggi di settore e norme finali)**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme di settore che disciplinano specifiche materie ed in modo particolare per gli aspetti previdenziali, assistenziali, fiscali, assicurativi, si rinvia alla relativa normativa.
2. La violazione delle presenti disposizioni regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
3. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.